



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 01/2018

ACAM, MANDATO DI PRESTAZIONI
Approvazione

Trattanda n° 5 - Assemblea comunale straordinaria del 26.03.2018

In seguito ai cambiamenti a livello legislativo cantonale, rispettivamente della Riforma territoriale, si è resa necessaria una revisione dell'accordo di prestazioni tra i Comuni del Moesano e l'Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio ACAM, approvato dalla nostra Assemblea straordinaria dell'11 ottobre 2011.

La revisione dell'accordo, dettata dal diritto superiore, è già stata accolta dall'Assemblea ACAM del 19 dicembre 2017 e discussa e accettata dalla Commissione sanitaria della Regione Moesa e dal Comitato regionale della stessa.

Nell'ambito della consultazione presso i Comuni, ci sono però state alcune osservazioni e indicazioni che verranno ulteriormente esaminate dal Comitato della Regione Moesa. Qualora dovessero risultare delle modifiche sostanziali al mandato di prestazioni, lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto per approvazione all'Assemblea comunale.

Gli adeguamenti sostanziali del mandato sono:

Art. 4 – Entità delle prestazioni

Al punto 4.2 è stata inserita la gestione di un centro diurno, per ufficializzare il mandato dei Comuni in questo settore, così da garantire alla popolazione del Moesano un servizio importante, dopo una fase progettuale di quattro anni.

Art. 7 – Finanziamento

Ogni Comune si assume la sua parte in base alle prestazioni eseguite per i suoi cittadini.

Art. 8 – Sussidio

In caso di riduzione dei sussidi cantonali, l'ACAM si assume il carico che non è più compensato dai Comuni.

Il Municipio invita l'Assemblea comunale a voler approvare il mandato di prestazioni tra i Comuni della Regione Moesa e l'Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano (ACAM).

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:

N. Noi
N. Noi-Togni



Il Segretario:

R. Frizzo

Allegato: Mandato di prestazioni

San Vittore, 14 marzo 2018

Mandato di prestazioni

I Comuni della regione Moesa, rappresentati dal Comitato regionale (in seguito "Regione Moesa")

quali mandanti

assegnano

all'Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano (in seguito "ACAM")

quale mandataria

l'incarico definito nelle leggi federali e cantonali vigenti a garanzia di un'offerta sufficiente di servizi di cura e assistenza a domicilio oltre che di servizi complementari, quali un centro diurno terapeutico.

1. Scopo

Il presente accordo di prestazioni definisce i compiti e i doveri dei mandanti e stabilisce i compiti e i doveri della mandataria non definiti specificatamente nelle leggi, ordinanze e regolamenti superiori.

2. Basi legali

Sono determinanti le Leggi federali e cantonali con le relative Ordinanze e regolamenti vigenti in materia.

3. Territorio di attività

Il territorio d'attività comprende il comprensorio della Regione Moesa

4. Mandato di prestazioni / Entità delle prestazioni

La mandataria si impegna a fornire le prestazioni elencate di seguito:

- 4.1 prestazioni aventi diritto a sussidi secondo le disposizioni cantonali in vigore;
- 4.2 la gestione di un centro diurno in conformità con la legge sulla cura degli ammalati;
- 4.3 prestazioni individuali, con l'applicazione di una tariffa calcolata secondo il principio della copertura dei costi, quali:
 - a) fornitura di prestazioni oltre i tempi di copertura delle Casse Malati
 - b) offerta ai turisti soggiornanti nel Moesano di cure di base e infermieristiche, aiuto domestico e servizio pasti, per cui la copertura dei costi residui è garantita preventivamente dal turista stesso;
 - c) offerta di un servizio di trasporto per persone malate o handicappate in collaborazione con la Croce Rossa dei Grigioni.

5. Obiettivi di prestazione

I mandanti e la mandataria concordano i seguenti obiettivi di prestazione:

- entrambe le parti attribuiscono la massima priorità al principio "ambulatoriale prima di stazionario". I mandanti sostengono e agevolano la mandataria esaminando, in applicazione del principio summenzionato, progetti e concetti atti al miglioramento del servizio. La mandataria si impegna a riconsiderare regolarmente costi e prestazioni sulla base di questo principio.
- i servizi di cura e assistenza a domicilio e la gestione del centro diurno terapeutico vengono forniti in un rapporto di partenariato. I partner sono ordinariamente gli utenti e i loro familiari, i medici, i terapeuti, gli ospedali, le cliniche, gli istituti, i consultori e gli assicuratori.
- i mezzi a disposizione vengono impiegati in modo economico, efficiente e adeguato allo scopo, e sono rivalutati annualmente.

Le parti controllano e completano insieme questi obiettivi di prestazione tramite la verifica:

- del preventivo annuale, con la definizione dei costi previsti a carico dei Comuni, entro fine ottobre
- del consuntivo entro fine aprile
- del rapporto d'attività, entro fine aprile

allestiti dalla mandataria.

I delegati della Commissione Sanitaria della Regione Moesa e il Comitato ACAM possono definire di comune accordo l'introduzione di ulteriori indicatori statistici o qualitativi di verifica del raggiungimento degli obiettivi.

6. Qualifiche

Allo scopo di adempiere al mandato di prestazioni, il servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM si impegna ad assumere e a impiegare sufficiente personale qualificato sulla base dei criteri emanati dall'Ufficio dell'igiene pubblica. La qualifica dei fornitori delle prestazioni deve risultare dal rilevamento statistico annuale.

7. Finanziamento

Conformemente alla legge cantonale i Comuni provvedono affinché il servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM possa adempiere al mandato e raggiungere gli obiettivi di prestazione. Il finanziamento è disciplinato come segue:

- a) i mandanti assumono la quota-parte definita dalla legge cantonale in vigore, dei costi residui riconosciuti per il servizio Spitex non coperti dalle assicurazioni malattie e dalla partecipazione massima dell'utente e cioè il disavanzo comprovato per le prestazioni elencate al punto 4.1.
- b) I mandanti assumono la quota-parte definita dalla legge cantonale in vigore, dei costi residui riconosciuti per il centro diurno terapeutico (punto 4.2). Il finanziamento e la gestione sono regolati in un allegato separato facente parte del presente accordo.

- c) I mandanti si assumono il disavanzo comprovato per le prestazioni supplementari del punto 4.3 lett. a) nei casi in cui non sia possibile applicare una tariffa secondo il principio della copertura dei costi.
- d) Eventuali disavanzi derivanti dalle prestazioni elencate al punto 4.3 lett. b) e c) non sono assunti dai mandanti.
- e) Eventuali perdite per mancato incasso sono assunte dai mandanti, esse figurano nei conteggi finali e ripartite secondo il domicilio dell'utente.
- f) Ogni Comune si assume la sua parte in base alle prestazioni eseguite per i suoi cittadini.
- g) A garanzia del finanziamento e della liquidità, le modalità di versamento dei contributi comunali al servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM è concordato nel modo seguente:
 - 4 volte all'anno entro la fine del mese seguente la chiusura di un trimestre sulla base delle unità di prestazione notificate;
 - conguaglio annuale in base alla statistica definitiva entro il 15 aprile dell'anno seguente.
- h) Con il conteggio trimestrale l'ACAM invia a ogni Comune in modo strettamente confidenziale l'elenco degli utenti del Comune di riferimento.

Con preavviso favorevole della Commissione Sanitaria, la mandataria può sottoporre ai mandanti una richiesta per contributi d'investimento.

8. Determinazione del sussidio / Riduzione del sussidio

Conformemente alla legge cantonale in vigore, i sussidi del Cantone possono essere ridotti del 5-30 per cento. Eventuali riduzioni da parte del Cantone non sono compensate dai Comuni.

9. Donazioni e lasciti

Donazioni o lasciti all'ACAM devono essere accreditati al "fondo sociale ACAM" e sottostanno al relativo regolamento.

10. Consumo della sostanza / Responsabilità

Eventuali disavanzi d'esercizio sono sopportati dalla sostanza accumulata dall'ACAM (ad eccezione del fondo sociale) fino a che tale sostanza corrisponda a 1/3 della cifra d'affari annua (contributi cantonali e comunali inclusi).

Nel caso in cui la sostanza accumulata non corrisponda ai parametri previsti al cpv. 1, il disavanzo d'esercizio è supportato dai Comuni, e ciò proporzionalmente ai contributi versati per il rispettivo anno. Restano riservate azioni di responsabilità nei confronti di coloro che causano danni con comportamenti non conformi alle prescrizioni legali o contrattuali.

11. Commissione Sanitaria

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze elencate ai punti 5 e 7 del presente accordo di prestazioni e assicurare l'adeguato flusso informativo, i Comuni fanno capo alla Commissione Sanitaria della Regione Moesa.

12. Controllo

L'ACAM sottopone preventivi, consuntivi e rapporti di attività secondo le disposizioni del punto 5 alla Commissione Sanitaria della Regione Moesa, come pure le indicazioni sulle divergenze dal preventivo e le modalità di pagamento del punto 7 del presente accordo di prestazioni. Alla Commissione Sanitaria spetta il compito di sottoporre preventivi, consuntivi e rapporti di attività per approvazione al comitato direttivo della Regione Moesa e trasmettere proposte dello stesso all'attenzione del Comitato ACAM. La Commissione Sanitaria è tenuta a redigere un rapporto scritto (presa di posizione generale sull'attività ACAM, osservazioni, eventuali proposte) all'attenzione del Comitato ACAM.

13. Disdetta

Le parti contraenti possono disdire con lettera raccomandata il presente accordo di prestazioni per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di dodici mesi, la prima volta per il 31.12.2019.

La disdetta da parte di un singolo Comune aderente dovrà avvenire per il tramite della Regione Moesa.

14. Revisione

Su proposta di almeno tre Comuni, del Comitato direttivo della Regione o del Comitato ACAM, il presente accordo di prestazioni può essere oggetto di revisione.

15. Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 2018 e sostituisce quello entrato in vigore il 1.1.2011 rispettivamente il 1.1.2012.

Per la Regione Moesa

Per l'Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano

La presidente

D. Belloli

La direttrice

D. Berri-Cereghetti



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 02/2018

LEGGE COMUNALE SULL'ENERGIA Abrogazione

Trattanda n° 6 - Assemblea comunale straordinaria del 26.03.2018

In seguito all'emanazione di alcune sentenze del Tribunale federale nel corso degli ultimi anni che hanno fatto giurisprudenza in materia di energia, l'attuale legge comunale deve essere rivista e modificata. Infatti non è più possibile incassare una tassa di concessione e applicare una tassa degressiva, come attualmente avviene per i grossi consumatori sul territorio comunale. La giurisprudenza non ha per contro messo in discussione la tassa sull'utilizzo del suolo pubblico.

Il Municipio, considerata la nuova situazione giuridica in materia, propone l'abrogazione della legge comunale sull'energia.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:

N. Noi
N. Noi-Togni



Il Segretario:

R. Frizzo
R. Frizzo

San Vittore, 14 marzo 2018



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 03/2018

LEGGE COMUNALE SUI TRIBUTI DELL'ENERGIA ELETTRICA **Approvazione**

Trattanda n° 7 - Assemblea comunale straordinaria del 26.03.2018

Come già indicato nel messaggio municipale no. 03/2018, nel corso degli ultimi anni ci sono state delle sentenze da parte del Tribunale federale, che hanno fatto giurisprudenza in materia di energia, che però non hanno mai messo in discussione la legittimità dell'incasso di una tassa per l'utilizzo del suolo pubblico.

Il Tribunale federale ha specificato che una tassa di utilizzo del suolo pubblico è un tributo causale, riscosso a titolo di controprestazione per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico, e deve quindi come tale essere percepito presso il gestore di rete.

Nell'ambito del nuovo quadro giuridico, la tassa per l'uso del demanio pubblico dovrà essere in primo percepita presso il gestore di rete, prevedendo eventualmente nella legge il diritto per il gestore di rete di scaricarla sui consumatori finali.

Nei vari cantoni e comuni svizzeri, vengono applicati metodi differenti per definire l'ammontare delle tasse di utilizzo del suolo pubblico tramite condotte elettriche.

I parametri di calcolo generalmente utilizzati sono i seguenti:

- volume di energia complessivo trasportato moltiplicato per un importo definito (o massimo) in cts./kWh;
- fatturato lordo del gestore di rete moltiplicato per un tasso percentuale;
- superficie stradale moltiplicata per una tassa annuale metrica.

Quale metodo di calcolo, in relazione al principio di equivalenza e al principio dell'uguaglianza di trattamento, richiamato quanto avviene in molti altri comuni e cantoni svizzeri, viene proposta l'applicazione di una tassa basata sul trasporto effettivo di energia, limitata a un massimo di 1.0 cts./kWh.

Il Municipio invita l'Assemblea comunale a voler approvare la legge comunale sui tributi dell'energia elettrica.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:

N. Noi
N. Noi-Togni

Il Segretario:

R. Frizzo

Allegato: Legge comunale sui tributi dell'energia elettrica

San Vittore, 14 marzo 2018



Legge comunale sui tributi per l'energia elettrica

Approvata dall'Assemblea comunale il ...

Il Comune di ...

visti l'art. 3 cpv. 2 e l'art. 6 della legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni¹, l'art. 39 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni², nonché l'art. 2 cpv. 3 della legge sulle imposte comunali e di culto³,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge disciplina i tributi a favore del comune nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, in particolare una tassa per l'utilizzo del suolo pubblico nonché un tributo di allacciamento.

II. Tributi

Art. 2 Tributo per l'utilizzo del suolo pubblico

¹ Il gestore di rete versa al Comune un tributo per l'uso speciale del suolo pubblico per la costruzione e l'esercizio della rete di distribuzione elettrica.

² Il tributo viene calcolato in base al quantitativo di energia complessivo fornito attraverso la rete di distribuzione moltiplicato per un indennizzo di 1 cts/kWh.

³ Il gestore di rete è autorizzato ad accollare questo tributo ai consumatori finali. In tal caso, sulla fattura ai consumatori finali esso deve esporre separatamente il tributo, conformemente alle disposizioni del diritto federale⁴.

Art. 3 Tributo d'allacciamento

¹ Il gestore di rete riscuote dal proprietario un tributo per l'allacciamento alla rete conforme ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza nonché alle disposizioni relative della legge federale sull'approvvigionamento elettrico⁵.

¹ CSC 812.100

² CSC 175.050

³ CSC 720.200

⁴ RS 734.7 e RS 734.71

⁵ RS 734.7

² Il gestore di rete deve registrare i tributi di allacciamento in diminuzione dei relativi costi d'investimento.

III. Disposizioni finali

Art. 4 Legislazione abrogata

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'energia del

Art. 5 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore l'1.1.2018.

Il Sindaco

Il Segretario



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 04/2018

TRATTORE ACCESSORIATO, ACQUISTO
Richiesta di un credito di Fr. 49'000.-- per l'acquisto di un trattore
ISEKI TH 4365 FH HYDRO munito di lama neve e spandisale

Trattanda n° 8 - Assemblea comunale straordinaria del 26.03.2018

Nel corso dell'inverno 2017/2018 siamo stati confrontanti con una situazione di emergenza durante le copiose nevicate, a causa di alcuni problemi meccanici all'automezzo o agli aggregati. In alcuni punti del paese, in particolare in zona nucleo, è stata riscontrata la difficoltà di eseguire regolarmente la manutenzione invernale con l'attuale automezzo.

Per ovviare a queste situazioni è stato noleggiato un automezzo accessoriato di piccole dimensioni che potesse garantire la continuità nei lavori di manutenzione invernale e fornire nel contempo un supporto all'automezzo che viene già utilizzato per questo scopo.

Il Municipio propone l'acquisto di un trattore ISEKI TH 4365 FH HYDRO munito di lama neve e spandisale. Dalle valutazioni eseguite questo automezzo è confacente alle esigenze del nostro comune. L'automezzo potrà comunque essere utilizzato anche per altri tipi di lavori sull'arco di tutto l'anno.

Il Municipio invita pertanto l'Assemblea a voler risolvere:

- a) L'acquisto del trattore ISEKI TH 4365 FH HYDRO munito di lama neve e spandisale è autorizzato.
- b) Il necessario credito di Fr. 49'000.-- è concesso.
- c) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario.
- d) La spesa sarà ascritta al conto investimenti. L'ammortamento sarà effettuato secondo le disposizioni dell'Ordinanza sulla gestione finanziaria dei Comuni (OGFC, art. 23), ossia in 8 anni con un tasso d'ammortamento del 12.50 %.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO
La Sindaca:
N. Noi-Togni



Il Segretario:
R. Frizzo

San Vittore, 14 marzo 2018



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 05/2018

TRATTORE, FRESA NEVE
Richiesta di un credito di Fr. 31'000.-- per l'acquisto di una fresa neve
ZAUGG per il trattore Deutz

Trattanda n° 9 - Assemblea comunale straordinaria del 26.03.2018

In alcuni punti del paese e lungo la strada cantonale, nel corso dell'inverno 2017/2018, si sono resi necessari degli interventi tramite ditte esterne per lo sgombero della neve che si era accumulata tramite una fresa.

Questi lavori, fresatura neve e trasporto con automezzi, hanno creato dei costi supplementari di ca. Fr. 8'000.--.

Per fare fronte a questa situazione, il Municipio propone l'acquisto di una fresa neve ZAUGG da applicare al trattore Deutz.

Il Municipio invita pertanto l'Assemblea a voler risolvere:

- a) L'acquisto della fresa neve ZAUGG da applicare al trattore Deutz è autorizzato.
- b) Il necessario credito di Fr. 31'000.-- è concesso.
- c) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario.
- d) La spesa sarà ascritta al conto investimenti. L'ammortamento sarà effettuato secondo le disposizioni dell'Ordinanza sulla gestione finanziaria dei Comuni (OGFC, art. 23), ossia in 8 anni con un tasso d'ammortamento del 12.50 %.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca: *N. N. Noi-Togni*
N. Noi-Togni

Il Segretario: *R. Frizzo*
R. Frizzo

San Vittore, 14 marzo 2018



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 06/2018

PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE, PROGETTO Richiesta di un credito di Fr. 35'000.-- per l'elaborazione del progetto della pista ciclabile intercomunale

Trattanda n° 10 - Assemblea comunale straordinaria del 26.03.2018

Nell'ambito del programma d'agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (PAB 2), in tema di mobilità lenta, prevede il completamento della rete ciclabile regionale. Fra le opere prioritarie di rilevanza regionale la realizzazione della ciclopista fra la stazione TILO di Arbedo-Castione e Lumino sul sedime della ex ferrovia Mesolcinense.

Per dare continuità a questa opera prevista nel PAB 2 e per poter recuperare il sedime della ex ferrovia, i comuni di San Vittore, Grono e Roveredo hanno intenzione di realizzare una pista ciclo-pedonale intercomunale.

La progettazione, suddivisa in fasi, tiene in considerazione la tratta che parte dal confine con il comune di Lumino fino al ponte in zona Sassello. Il Cantone garantisce un sussidio del 70 %, siccome la tratta è inserita nella rete di base del piano settoriale cantonale. Il contributo effettivo verrà determinato sulla base del progetto dettagliato.

Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) La progettazione della pista ciclo-pedonale intercomunale sulla tratta dal confine con il comune di Lumino fino al ponte in zona Sassello è autorizzata.
- b) Il necessario credito di Fr. 35'000.-- è concesso.
- c) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario.
- d) La spesa sarà ascritta al conto investimenti. L'ammortamento sarà effettuato secondo le disposizioni dell'Ordinanza sulla gestione finanziaria dei Comuni (OGFC, art. 23), ossia in 5 anni con un tasso d'ammortamento del 20.00 %.

Con stima.

La Sindaca:


N. Noi-Togni

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


R. Frizzo

San Vittore, 14 marzo 2018